



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Delibera n. 4**

**Seduta del 14 dicembre 2017**

### **LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE**

**Oggetto:** Adozione Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana" e si propone al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'approvazione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana" per comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR) dell'ex Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno, ai sensi degli art. 66 e 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

**Vista** la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

**Visto** il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni;

**Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

**Vista** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto** in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

che il suddetto decreto può contemplare un'articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le soppresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;

- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;

**Considerato** che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l'emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*" il quale prevede;

- all' art. 4, comma 1, che l'Autorità di Bacino Distrettuale *esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.*

**Visto** in particolare l'art. 12 del succitato DM che il quale *regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221* incaricando i Segretari Generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

**Visto** l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, definisce espressamente il Piano di bacino come "*piano territoriale di settore*" ed aggiunge che esso è lo "*strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*".

**Visto** il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "*le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato*".





## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Visto** l'art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che *“fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”*;

**Viste** le Delibera n. 1e n.2 con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo *Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria*.

**Visto** il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

**Vista** l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte-, Lazio-parte-, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007;

**Considerato** che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006 è stato approvato il Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all’allegato A del citato decreto, mentre per i comuni di cui all’allegato B tale Piano stralcio resta adottato con le Misure di salvaguardia;

**Considerato** che i comuni di cui all’allegato A, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009, a seguito dell’approvazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Rischio di frana, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all’Autorità di bacino eventuali ripermetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell’art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente, per queste aree, all’adozione ed all’approvazione della Variante al Piano stesso;

**Considerato** inoltre che è previsto che i comuni di cui all’allegato B, così come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, a seguito dell’adozione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all’Autorità di bacino eventuali ripermetrazioni delle aree a rischio idrogeologico, per procedere successivamente per queste aree all’adozione ed all’approvazione del Piano;

**Visto** l’art. 25, comma 4, delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Rischio di frana il quale prescrive che «le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell’art. 17, comma 6 -bis, della legge n. 183 del 1989, hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei comuni di cui all’Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;

**Visti** gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia che dettano norme d’uso del suolo, rispettivamente, per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;

**Considerato** che per tutte le suddette aree le Norme di attuazione - Misure di salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia





## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio, che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio;

**Considerato** che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella delibera n. 6 del 10 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che «dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa), le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno»;

**Considerato** che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2011, è stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**Visto** l'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio»;

**Considerato** che i comuni di *Villa Santa Lucia (FR)* e *Sant'Elia Fiumerapido (FR)* hanno sottoposto all'Autorità di Bacino studi specifici per la ripermetrazione di alcuni settori di territorio ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

**Vista** la delibera n.5 del 3 luglio 2014 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico-rischio di frana relativamente ai Comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR), disponendo l'avvio del procedimento di variante al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico- Rischio di frana;

**Dato** atto che di tale adozione è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n.258 del 06 novembre 2014, avviando così la procedura di consultazione in conferenza programmatica ai sensi del comma 3, art.68 del Decreto legislativo 152/06, ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di variante;

**Visto** che, nel frattempo è sopraggiunta la pubblicazione del *D.M. n. 294 del 25/10/2016*, su *G.U. n° 27 del 2 febbraio 2017*;

**Considerato** che la Conferenza Programmatica della Regione Lazio, nella seduta del 12/07/2017 ha espresso parere favorevole al progetto di variante al Piano Stralcio relativamente ai comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR) così come deliberato dal Comitato istituzionale del 3 luglio 2014;

**Visto** il Decreto n. 451 del 07/12/2017 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, la "*Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana*" e si propone al *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* l'approvazione della *Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana*" per comuni di *Villa Santa Lucia (FR)* e *Sant'Elia Fiumerapido (FR)* dell'ex *Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno*

**Ritenuto** di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento, preso atto del procedimento finora espletato, nell'ambito delle competenze e delle responsabilità dell'ex *Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno* all'adozione e della *Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana*" per



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR) dell'ex Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

### **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art. 1** – L'adozione, ai sensi degli artt.66 e 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., delle Varianti al "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana" per i comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR) territorio ex Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno.

**Art.2.** Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale-* e copia integrale nel *Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio*.

Roma, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

Il Ministro dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare  
(Dott. Gian Luca Galletti)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Vera Corbelli)